



Statuto della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena (APS)

(approvato in data 13 ottobre 2020)

Art. 1

Costituzione e sede

È costituita ai sensi del Codice del Terzo Settore l'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata "Società dei Naturalisti e Matematici di Modena", fondata nel 1865, con sede in Modena, via Università n. 4.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare sede legale ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2

Scopi e attività

La Società dei Naturalisti e Matematici di Modena è un'associazione culturale, democratica, apartitica, aconfessionale non lucrativa che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- promuovere lo studio e la conoscenza delle Scienze naturali, fisiche e matematiche;
- favorire scambi culturali tra gli associati, le associazioni similari, nonché fra gli studiosi, i ricercatori, i docenti, i collezionisti e i cultori.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- adunanze dedicate all'esposizione e alla discussione di ricerche originali e alla presentazione di iniziative che interessino le Scienze naturali, fisiche e matematiche;
- la pubblicazione di una rivista scientifica dal titolo "Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena" contenente gli atti relativi alla vita dell'Associazione e le comunicazioni scientifiche degli associati e loro corrispondenti;
- conferenze, visite a musei e a luoghi di particolare interesse naturalistico;
- raccolta, custodia ed esposizione di materiali d'interesse naturalistico e significativi per la storia della scienza;
- azione di sensibilizzazione nei confronti della Scuola, dell'opinione pubblica, degli enti pubblici e privati;
- stipulazioni di accordi e convenzioni con Enti e Istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle proprie attività;
- collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste non abbiano finalità a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento, utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente Statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti istituzionali pubblici;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali fiere, mostre, feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117-17.

Art. 4

Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del Terzo Settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente Statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, controfirmata da due soci presentatori.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche ed enti del Terzo Settore che si riconoscano negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Sono escluse le partecipazioni alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea. Le eventuali riezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

L'elenco dei soci figurerà negli "Atti" della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena.

I soci che siano stati riconosciuti dall'Assemblea "benemeriti" nei confronti dell'Associazione possono vantare il titolo di socio onorario, ma avranno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare regolarmente la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione dei libri sociali, con possibilità di prenderne copia;
- a frequentare la sede sociale;
- a una copia della rivista annuale "Atti" della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 8

Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di una delega per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione, in particolare:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in caso di parità di voti si intenderà eletto il più anziano di età;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- nomina i nuovi soci;
- delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno:

- entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo;
- ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Segretario o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo Statuto occorre la maggioranza di almeno due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Delle riunioni assembleari si redigerà processo verbale su apposito libro redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo (di cui all'articolo 11) e firmato dal Presidente e dal Segretario, quando non si ritenga opportuno o necessario commettere l'incarico ad un notaio. Gli associati avranno la facoltà di prendere visione del Libro Verbali delle delibere assembleari.

Art. 9

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri, nominati dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per un altro triennio.

Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Segretario o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano;
- è convocato almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta;
- assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenienti;
- è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- delibera le proposte di modifica dello Statuto;
- delibera i programmi delle attività;
- delibera l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- redige il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- redige e sottopone all'Assemblea l'eventuale Regolamento interno;
- delibera i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- delibera tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- delibera la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- ha compiti di redazione della Rivista annuale dell'Associazione, della quale curerà la stampa e gli scambi di pubblicazioni tecnico-scientifiche con altre associazioni ed enti perseguenti scopi identici o affini;
- prende in genere qualsiasi provvedimento che non sia per legge o per statuto demandato all'assemblea o ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri e nominare procuratori e mandatari.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo risultano verbalizzate su apposito libro, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10

Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, convoca e presiede lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci; può delegare determinate sue funzioni e nominare procuratori per singole e specifiche mansioni.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, garantisce l'osservanza dello Statuto, firma i provvedimenti finanziari. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Segretario o, in assenza, al membro più anziano come socio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del Direttivo, è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e può assumere anche le funzioni di Tesoriere.

Art. 12

Tesoriere

Il Tesoriere cura l'aspetto amministrativo-contabile dell'Associazione.

Art. 13

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente, tutti soci, eletti liberamente dall'Assemblea Generale; uno dei membri effettivi, eletto dagli altri due, assume le funzioni di Presidente ed ha il compito di convocare il Collegio. Anche i Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un altro triennio. Essi hanno l'obbligo di riunirsi almeno una volta l'anno.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tale fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14

Revisione legale dei conti

Se il Collegio dei Revisori dei Conti non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale che siano iscritti nell'apposito registro.

Art. 15

Norma finale

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo – compresi i manoscritti, i libri e le altre pubblicazioni – è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico

nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 16

Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in Terzo Settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali stessi, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 17

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente Statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117-2017).

* * * * *